

COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA (IMU)**

*(Artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con
modificazioni con la L. n. 214/2011)*

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29/07/2013

Indice generale

Articolo 1	
Ambito di applicazione.....	5
Articolo 2	
Abitazione principale, pertinenze ed unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.....	5
Articolo 3	
Agevolazioni.....	6
Articolo 4	
Unità collabenti.....	7
Articolo 5	
Fabbricati parzialmente costruiti.....	7
Articolo 6	
Versamenti.....	7
Articolo 7	
Rimborsi.....	7
Articolo 8	
Compensazioni.....	8
Articolo 9	
Rinvio.....	8
Articolo 10	
Entrata in vigore.....	8

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. n. 214/2011, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. Il Regolamento viene adottato allo scopo di:
 - a. ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
 - b. semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - c. potenziare la capacità di controllo e di verifica dell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
 - d. indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Abitazione principale, pertinenze ed unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box, posti auto, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la detrazione, si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
5. Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno può usufruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 10, del D.Lgs. n. 201/2011, solo

una volta e per una sola unità immobiliare, fatto salvo il caso del trasferimento dell'abitazione principale in corso d'anno.

Articolo 3 Agevolazioni

1. All'unità immobiliare di categoria A, nonché relative pertinenze (C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, si applica l'aliquota ridotta, eventualmente stabilita con Deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Per i casi seguiti dai servizi sociali del Comune possono essere previste agevolazioni in termini di dilazione del pagamento su determinazione dell'assistente Sociale.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.L. n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011) la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
4. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. n. 380/2001. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero mancato utilizzo del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, etc).
5. Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b. strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c. edifici per i quali è stata emessa ordinanza di inagibilità o inabitabilità.
6. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. n. 445/2000, art. 47, in ordine alla sopravvenuta inagibilità o inabitabilità deve essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione IMU. Entro il termine di cui sopra deve essere dichiarato il venir meno dello stato di inagibilità.

Articolo 4

Unità collabenti

1. Per i fabbricati che risultano censiti o censibili all'Agencia del Territorio come unità collabenti in categoria "F2", la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell'area edificabile.

Articolo 5

Fabbricati parzialmente costruiti

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono soggetti ad imposizione nella loro qualità di "fabbricato" (e non di "area fabbricabile") dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento.
2. La superficie dell'area fabbricabile sulla quale è ancora in corso la costruzione è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte soggetta ad imposizione come fabbricato.

Articolo 6

Versamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della L. n. 296/2006, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore ad € 2,00 per ciascun soggetto passivo.
2. Si considerano regolarmente eseguiti purché l'imposta sia stata totalmente assolta per l'anno fiscale e sia stato comunicato all'ufficio competente:
 - a. versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - b. versamenti effettuati dall'amministratore per conto dei condomini per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale.
3. Il curatore dell'eredità giacente, nei limiti dell'attivo ereditato, è tenuto all'assolvimento degli obblighi tributari anche ricorrendo alla vendita dei beni ereditati. In questo caso è tenuto al versamento dell'imposta dovuta entro 3 mesi dall'incasso del prezzo di vendita.

Articolo 7

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica e motivata domanda scritta da parte del contribuente. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (art. 1, comma 164 della L. n. 296/2006).
2. La domanda di rimborso deve essere corredata di ogni documentazione utile ai fini dell'istruttoria non già in possesso di Pubbliche Amministrazioni.

ni. In caso di comunicazione di sospensione del rimborso per richiesta di chiarimenti e/o di documentazione la domanda è da ritenersi decaduta decorsi 90 giorni senza la presentazione delle integrazioni richieste. Pertanto, il contribuente che volesse dar eseguito al rimborso è tenuto a ripresentare nuovamente la domanda.

3. L'istruttoria del rimborso non potrà essere avviata prima dell'avvenuta messa in atti della rendita.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, così come previsto dall'art. 1, comma 165 della L. n. 296/2006.
5. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 168 della L. n. 296/2006, non si effettuano rimborsi d'imposta per l'annualità richiesta se l'importo risulta uguale o inferiore ad € 10,00 per ciascun soggetto passivo.

Articolo 8 Compensazioni

1. In alternativa al rimborso, e solo sulla parte d'imposta di competenza comunale, si può chiedere al Comune la compensazione con le prossime rate dell'IMU, senza interessi, utilizzando l'apposito modello di richiesta di rimborso, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può essere autorizzato ad utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.
3. La domanda di compensazione va presentata entro 30 giorni precedenti la scadenza della rata con la quale si ha intenzione di effettuare la compensazione.

Articolo 9 Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative disciplinanti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. n. 214/2011.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Articolo 10 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, entra in vigore il 1° gennaio 2013.